



Decreto Dirigenziale n. 297 del 24/11/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA ART. 27 COMMI 3, 6 E 8 DELLE NORME TECNICHE DEL PRAE LOC. POLVICA" NEL COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO (CE). PROPONENTE SOC. CA.VE. SRL. CUP 7703 EX CUP 7662.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- c. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- g. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- i. che, con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- j. che, con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

- k. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- l. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016 è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

CONSIDERATO:

- a. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dal Dr Michele Magliocca dalla D.ssa Agnese Rinaldi e dalla D.ssa Anna Cunti iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 11/10/2016, ha espresso, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale integrato di Valutazione di Incidenza Appropriata subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:
1. le attività di coltivazione e recupero dei gradoni dovranno essere effettuate per fasi discendenti nel rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni successivamente dettate per la fase di recupero e delle quote e profili previsti nelle Tav. 2 Rev02 "Planimetria di progetto"; Tav. 2.2 Rev02 "SezioniA_1; Tav. 2.3 Rev02" Sezioni 1_3"; Tav. A5 Rev03 "Ricomposizione ambientale";
 2. la presente valutazione esclude qualsiasi altra utilizzazione del piazzale ad ultimazione dei lavori se non quella prevista con sistemazione finale a verde per il quale sono previste le sole operazioni di preparazione del terreno e la semina di specie erbacee, miglioratrici del terreno e nuclei di piante arboree;
 3. per motivi di carattere idrogeologico e ambientale, l'operazione di espianto degli olivi, qualora autorizzata ai sensi della L. n.144/1951 s.m.i., presenti attualmente sulla particella n. 50 del foglio n. 17, dovrà tenersi conto che questa non potrà essere simultanea, ma raggruppata per fasce altimetriche, ciò per evitare che l'intera particella risulti totalmente denudata molto tempo prima che si realizzino su di essa i veri e propri interventi estrattivi.

Nella fase di cantiere:

1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica: le principali fasi lavorative si dividono in:
 - Attività di coltivazione - produzione della materia prima che avviene con l'ausilio di escavatori cingolati muniti di punta a martellone demolitore.
 - Attività di produzione del prodotto finito - lavorazione della materia prima come sopra prodotta a mezzo di impianto di frantumazione e vagliatura con produzione, generalmente di misto di cava, scarto di frantoio o stabilizzato, inerti di varia pezzatura.
 - Attività di commercializzazione - vendita del prodotto finito.
2. utilizzo di impianti di depolverizzazione per via umida che permettano di ridurre di molto la produzione di polvere nelle operazioni di scavo;
3. assicurare che il volume di calcare stoccato si mantenga entro il limite annuale previsto;
4. durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti ed i punti potenzialmente generatori di polveri;
5. la limitazione della velocità dei veicoli e utilizzo di teli coprenti il vano di carico dei camion al fine di limitare la dispersione del materiale escavato trasportato con conseguente riduzione

- delle polveri;
6. utilizzo di mezzi che rispettino le norme in materia di emissioni;
 7. rispetto delle prescrizioni contenute negli allegati alla parte quinta del D.Lgs n°152/2006 (e s.m.i.) "Norme in materia ambientale" (allegato V parte I) per le emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti;
 8. l'installazione di un sistema automatico dei lavaggi dei pneumatici dei mezzi pesanti in uscita dall'area di escavazione dotato di un dispositivo a circuito chiuso per il recupero dell'acqua impiegata; il contenuto della vasca di decantazione sarà periodicamente conferito ad una ditta autorizzata per lo smaltimento in discarica;
 9. la sospensione delle operazioni di coltivazione durante i giorni troppo ventosi e svolgimento esclusivamente in orario diurno;
 10. la manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a tutela dei lavoratori e dell'ambiente, anche al fine di prevenire e contrastare inquinamenti da olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. I macchinari dismessi e parti dei medesimi dovranno essere allontanati tempestivamente dall'area della cava;
 11. i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati, rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, ed essere dotati di idonea vasca di contenimento;
 12. adottare misure preventive (recinzioni) a difesa della fauna selvatica, ed un monitoraggio incendi in modo da non compromettere gli interventi di rinaturalizzazione;
 13. gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in costante e continua efficienza;
 14. la modellazione morfologica di versante dovrà mantenere il carattere dolcemente ondulato evitando salti di quota e spigolature geometriche;
 15. deve essere rigorosamente rispettata la tempistica delle fasi di coordinamento spazio-temporale tra le attività estrattive e quelle di ricomposizione ambientale, al fine di ridurre al minimo gli impatti negativi sul paesaggio;

Nella fase di recupero:

1. ripristino del versante nelle modalità approvate in Conferenza dei Servizi con piantumazione di specie autoctone di tipo arboreo ed arbustivo, come previsto dalla relazione di consulenza tecnica agronomica anno 2015;
2. al fine di accelerare il processo dinamico di evoluzione pedogenetica e produzione di humus il materiale da utilizzarsi nella ricomposizione ambientale dovrà essere terreno vegetale proveniente da scotico di terreno a destinazione agraria da prelevarsi fino alla profondità max di 1 ml., da inerbire immediatamente;
3. dovranno essere pienamente rispettate le modalità operative e le pratiche agronomiche come descritte nella relazione agronomica;
4. le cure colturali dovranno proseguire per almeno cinque anni computati a partire dalla piantumazione delle specie arboree ed arbustive;
5. sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami e reflui di allevamento;
6. il materiale vivaistico impiegato dovrà essere di provenienza autoctona certificata, sarà importante inoltre accertarsi della provenienza stagionale del seme impiegato in quanto impiegare ecotipi provenienti da ambienti stazionalmente simili a quelli dell'area di intervento aumenta le garanzie di affermazione delle piantine. Per le specie erbacee si farà riferimento ad ecotipi regionali. Sarà cura della Direzione dei Lavori impiegare nei rinverdimenti specie erbacee di provenienza autoctona certificata. Si ricorda che la commercializzazione di alcune specie forestali è soggetta al "Passaporto delle piante CEE", così come previsto dal D.M. 31 gennaio 1996 e ss.mm e ii in attuazione delle direttive comunitarie in materia fitosanitaria;
7. il proponente dovrà presentare al genio Civile di Caserta il piano di gestione dei rifiuti di estrazione previsto dal Dlgs n. 117 del 30/05/2008 e s.m.e i. limitatamente alle informazioni relative allo smantellamento degli impianti (comprendente eventualmente fasi e tempi di demolizione, caratteristiche anche dimensionali dei rifiuti e loro destinazione) ed ai cumuli di terreno vegetale proveniente dagli scavi a farsi nel sito di cava;

8. è fatto divieto di utilizzare i limi di lavaggio degli inerti provenienti da attività esterne ai fini della ricomposizione ambientale;
9. siano attivate opportune attività di monitoraggio volte a:
 - controllo dello sviluppo del manto erboso con analisi floristiche atte ad affinare la composizione del miscuglio qualora dovessero manifestarsi evidenti difficoltà di attecchimento e affrancamento;
 - verifica della mortalità nelle singole specie arboree ed arbustive al termine della stagione estiva al fine di orientare la composizione specifica nei futuri impianti e la sostituzione delle fallanze;
 - controllo e monitoraggio di eventuali episodi erosivi e verifica della funzionalità delle eventuali opere di regimazione.

Nella fase di monitoraggio:

1. implementare entro un mese dall'autorizzazione un Piano di monitoraggio che preveda l'esecuzione annualmente delle seguenti campagne di monitoraggio:
 - n. 1 campagna di rilievi fonometrici presso i ricettori sensibili già individuati in relazione, nelle condizioni di esercizio più gravose per accertare il rispetto dei limiti imposti dalle vigenti normative;
 - n. 1 campagna di monitoraggio dell'atmosfera;
 - n. 1 di monitoraggio ambiente idrico tramite piezometro con sonda per l'acquisizione del livello di falda e di alcuni parametri chimico-fisici che attestino l'invarianza della qualità delle acque ;
 - n. 1 campagna di monitoraggio degli aspetti naturalistici (ricostituzione delle caratteristiche vegetazionali ed ecologiche del sito, con particolare riferimento allo stato delle cenosi e agli aspetti faunistici); tale campagna è da ripetersi per almeno dieci anni successivi alla completa chiusura della cava;
 2. il piano di monitoraggio dovrà essere trasmesso all'Autorità competente in materia di VIA, all'ARPAC e alla UOD Genio Civile di Caserta. Su tale Piano l'Autorità competente in materia di VIA si esprimerà sulla base delle risultanze dell'istruttoria compiuta da ARPAC;
 3. il piano di monitoraggio ed i successivi dati di monitoraggio dovranno essere pubblicati su un sito web predisposto e curato dal proponente, il cui indirizzo dovrà essere noto a tutti i partecipanti alla Conferenza dei Servizi e aggiornati periodicamente con frequenza identica a quella delle rilevazioni; il proponente dovrà stipulare apposita convenzione con ARPAC ai fini delle attività inerenti il prescritto monitoraggio;
- a. che l'esito della Commissione del 11/10/2016, così come sopra riportato, è stato comunicato al proponente Soc. CA.VE. srl con nota prot. reg. n°718070 del 04/11/2016;
 - b. che la Soc. CA.VE. srl ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 31/07/2015, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;

- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 11/10/2016, per il progetto “*Riqualficazione territoriale dell'attività estrattiva art. 27 commi 3, 6 e 8 delle Norme tecniche del PRAE loc. Polvica*” nel Comune di San Felice a Cancelli (CE), proposto dalla Soc. CA.VE. srl, con sede in Via Mandre loc. Polvica – 81027 San Felice a Cancelli subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:
 - 1.1. le attività di coltivazione e recupero dei gradoni dovranno essere effettuate per fasi discendenti nel rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni successivamente dettate per la fase di recupero e delle quote e profili previsti nelle Tav. 2 Rev02 “*Planimetria di progetto*”; Tav. 2.2 Rev02 “*SezioniA_1*”; Tav. 2.3 Rev02 “*Sezioni 1_3*”; Tav. A5 Rev03 “*Ricomposizione ambientale*”;
 - 1.2. la presente valutazione esclude qualsiasi altra utilizzazione del piazzale ad ultimazione dei lavori se non quella prevista con sistemazione finale a verde per il quale sono previste le sole operazioni di preparazione del terreno e la semina di specie erbacee, miglioratrici del terreno e nuclei di piante arboree;
 - 1.3. per motivi di carattere idrogeologico e ambientale, l'operazione di espanto degli olivi, qualora autorizzata ai sensi della L. n.144/1951 s.m.i., presenti attualmente sulla particella n. 50 del foglio n. 17, dovrà tenersi conto che questa non potrà essere simultanea, ma raggruppata per fasce altimetriche, ciò per evitare che l'intera particella risulti totalmente denudata molto tempo prima che si realizzino su di essa i veri e propri interventi estrattivi.

Nella fase di cantiere:

1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica: le principali fasi lavorative si dividono in:
2. Attività di coltivazione - produzione della materia prima che avviene con l'ausilio di escavatori cingolati muniti di punta a martellone demolitore.
3. Attività di produzione del prodotto finito - lavorazione della materia prima come sopra prodotta a mezzo di impianto di frantumazione e vagliatura con produzione, generalmente di misto di cava, scarto di frantoio o stabilizzato, inerti di varia pezzatura.
4. Attività di commercializzazione - vendita del prodotto finito.
utilizzo di impianti di depolverizzazione per via umida che permettano di ridurre di molto la produzione di polvere nelle operazioni di scavo;
5. assicurare che il volume di calcare stoccato si mantenga entro il limite annuale previsto; durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti ed i punti potenzialmente generatori di polveri;
6. la limitazione della velocità dei veicoli e utilizzo di teli coprenti il vano di carico dei camion al fine di limitare la dispersione del materiale escavato trasportato con conseguente riduzione delle polveri;
7. utilizzo di mezzi che rispettino le norme in materia di emissioni;
8. rispetto delle prescrizioni contenute negli allegati alla parte quinta del D.Lgs n°152/2006 (e s.m.i.) “Norme in materia ambientale” (allegato V parte I) per le emissioni di polveri

- provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti;
9. l'installazione di un sistema automatico dei lavaggi dei pneumatici dei mezzi pesanti in uscita dall'area di escavazione dotato di un dispositivo a circuito chiuso per il recupero dell'acqua impiegata; il contenuto della vasca di decantazione sarà periodicamente conferito ad una ditta autorizzata per lo smaltimento in discarica; la sospensione delle operazioni di coltivazione durante i giorni troppo ventosi e svolgimento esclusivamente in orario diurno;
 10. la manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a tutela dei lavoratori e dell'ambiente, anche al fine di prevenire e contrastare inquinamenti da olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. I macchinari dismessi e parti dei medesimi dovranno essere allontanati tempestivamente dall'area della cava;
 11. i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati, rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, ed essere dotati di idonea vasca di contenimento;
 12. adottare misure preventive (recinzioni) a difesa della fauna selvatica, ed un monitoraggio incendi in modo da non compromettere gli interventi di rinaturalizzazione;
 13. gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in costante e continua efficienza;
 14. la modellazione morfologica di versante dovrà mantenere il carattere dolcemente ondulato evitando salti di quota e spigolature geometriche;
 15. deve essere rigorosamente rispettata la tempistica delle fasi di coordinamento spazio-temporale tra le attività estrattive e quelle di ricomposizione ambientale, al fine di ridurre al minimo gli impatti negativi sul paesaggio;
- Nella fase di recupero:
1. ripristino del versante nelle modalità approvate in Conferenza dei Servizi con piantumazione di specie autoctone di tipo arboreo ed arbustivo, come previsto dalla relazione di consulenza tecnica agronomica anno 2015;
 2. al fine di accelerare il processo dinamico di evoluzione pedogenetica e produzione di humus il materiale da utilizzarsi nella ricomposizione ambientale dovrà essere terreno vegetale proveniente da scotico di terreno a destinazione agraria da prelevarsi fino alla profondità max di 1 ml., da inerbire immediatamente;
 3. dovranno essere pienamente rispettate le modalità operative e le pratiche agronomiche come descritte nella relazione agronomica;
 4. le cure colturali dovranno proseguire per almeno cinque anni computati a partire dalla piantumazione delle specie arboree ed arbustive;
 5. sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami e reflui di allevamento;
 6. il materiale vivaistico impiegato dovrà essere di provenienza autoctona certificata, sarà importante inoltre accertarsi della provenienza stazionale del seme impiegato in quanto impiegare ecotipi provenienti da ambienti stazionalmente simili a quelli dell'area di intervento aumenta le garanzie di affermazione delle piantine. Per le specie erbacee si farà riferimento ad ecotipi regionali. Sarà cura della Direzione dei Lavori impiegare nei rinverdimenti specie erbacee di provenienza autoctona certificata. Si ricorda che la commercializzazione di alcune specie forestali è soggetta al "Passaporto delle piante CEE", così come previsto dal D.M. 31 gennaio 1996 e ss.mm. e ii in attuazione delle direttive comunitarie in materia fitosanitaria;
 7. il proponente dovrà presentare al genio Civile di Caserta il piano di gestione dei rifiuti di estrazione previsto del Dlgs n. 117 del 30/05/2008 e s.m.e i. limitatamente alle informazioni relative allo smantellamento degli impianti (comprendente eventualmente fasi e tempi di demolizione, caratteristiche anche dimensionali dei rifiuti e loro destinazione) ed ai cumuli di terreno vegetale proveniente dagli scavi a farsi nel sito di cava;
 8. è fatto divieto di utilizzare i limi di lavaggio degli inerti provenienti da attività esterne ai fini della ricomposizione ambientale;
 9. siano attivate opportune attività di monitoraggio volte a:

- controllo dello sviluppo del manto erboso con analisi floristiche atte ad affinare la composizione del miscuglio qualora dovessero manifestarsi evidenti difficoltà di attecchimento e affrancamento;
- verifica della mortalità nelle singole specie arboree ed arbustive al termine della stagione estiva al fine di orientare la composizione specifica nei futuri impianti e la sostituzione delle fallanze;
- controllo e monitoraggio di eventuali episodi erosivi e verifica della funzionalità delle eventuali opere di regimazione.

Nella fase di monitoraggio:

1. implementare entro un mese dall'autorizzazione un Piano di monitoraggio che preveda l'esecuzione annualmente delle seguenti campagne di monitoraggio:
 - a. n. 1 campagna di rilievi fonometrici presso i ricettori sensibili già individuati in relazione, nelle condizioni di esercizio più gravose per accertare il rispetto dei limiti imposti dalle vigenti normative;
 - b. n. 1 campagna di monitoraggio dell'atmosfera;
 - c. n. 1 di monitoraggio ambiente idrico tramite piezometro con sonda per l'acquisizione del livello di falda e di alcuni parametri chimico-fisici che attestino l'invarianza della qualità delle acque ;
 - d. n. 1 campagna di monitoraggio degli aspetti naturalistici (ricostituzione delle caratteristiche vegetazionali ed ecologiche del sito, con particolare riferimento allo stato delle cenosi e agli aspetti faunistici); tale campagna è da ripetersi per almeno dieci anni successivi alla completa chiusura della cava;
 2. il piano di monitoraggio dovrà essere trasmesso all'Autorità competente in materia di VIA, all' ARPAC e alla UOD Genio Civile di Caserta. Su tale Piano l'Autorità competente in materia di VIA si esprimerà sulla base delle risultanze dell'istruttoria compiuta da ARPAC;
 3. il piano di monitoraggio ed i successivi dati di monitoraggio dovranno essere pubblicati su un sito web predisposto e curato dal proponente, il cui indirizzo dovrà essere noto a tutti i partecipanti alla Conferenza dei Servizi e aggiornati periodicamente con frequenza identica a quella delle rilevazioni; il proponente dovrà stipulare apposita convenzione con ARPAC ai fini delle attività inerenti il prescritto monitoraggio;
2. Che, il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione;
 3. Che, l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
 4. Che, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
 5. Di rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
 6. Di trasmettere il presente atto:
 - 6.1 al proponente Soc. Ca.VE s.r.l. con sede in Via Mandre loc. Polvica – 81027 San Felice a Cancellò (CE);

- 6.2 Alla U.O.D. 53.08.11 Genio Civile di Caserta;
- 6.3 Al Corpo Forestale Stazione di Caserta - Corso Trieste n.8 (CE);
- 6.4 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- 6.5 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio